

- 5) Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se l'emittente in favore della quale tale obbligo è previsto è pienamente in grado di trasmettere quei canali televisivi da sola sulla medesima rete con le proprie risorse finanziarie.
- 6) Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo vincolante nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, di ritrasmettere un canale televisivo su reti di comunicazione elettronica gratuitamente se tale obbligo riguarda solo circa il 6 % della totalità dei nuclei familiari e tali nuclei hanno la possibilità di visualizzare detto canale televisivo mediante una rete di diffusione terrestre o Internet.

(¹) GU 2002, L 108, pag. 33.

(²) GU 2002, L 108, pag. 51.

(³) GU 2009, L 337, pag. 11.

Impugnazione proposta il 6 febbraio 2019 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2018, causa T-315/17, Hebberecht/SEAE

(Causa C-93/19 P)

(2019/C 155/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt, R. Spac, agenti)

Altra parte nel procedimento: Chantal Hebberecht

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018, causa T-315/17;
- respingere il ricorso originario in quanto infondato;
- condannare l'altra parte alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo il SEAE, il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo fondato la sua sentenza sulla violazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e avendo ritenuto che detta disposizione contenesse un principio direttamente applicabile alle decisioni individuali adottate dall'istituzione in applicazione di detto Statuto (punti 93-94 della sentenza impugnata).

Inoltre, anche supponendo che l'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari imponga un obbligo direttamente applicabile, tale disposizione non poteva trovare applicazione nel caso di specie considerata la natura della decisione controversa, la quale riguardava soltanto la ricorrente in qualità di capo delegazione e non si prestava all'applicazione di un principio di parità di genere.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 11 febbraio 2019 — Donex Shipping and Forwarding BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-104/19)

(2019/C 155/34)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Donex Shipping and Forwarding BV

Altra parte nel procedimento: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 ⁽¹⁾ sia invalido nei confronti di un importatore dell'Unione per violazione dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽²⁾, posto che il Consiglio, ai fini della determinazione del margine di dumping per i prodotti in questione di produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, nel raffronto ai sensi del detto paragrafo ha escluso le operazioni di esportazione di taluni tipi del prodotto.
- 2) Se il regolamento (CE) n. 91/2009 sia invalido nei confronti di un importatore dell'Unione per violazione dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, giacché le istituzioni dell'Unione, in sede di calcolo del margine di dumping per i prodotti in questione, nel raffronto del valore normale di prodotti di un produttore indiano con i prezzi all'esportazione di prodotti cinesi simili hanno rifiutato di prendere in considerazione adeguamenti relativi ai dazi all'importazione sulle materie prime e imposte indirette nel paese di riferimento India e alle differenze nella produzione (nei costi di produzione), e/o giacché durante l'inchiesta le istituzioni dell'Unione non hanno fornito (tempestivamente) ai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato tutte le informazioni del produttore indiano relative alla determinazione del valore normale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 febbraio 2019 — X/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Causa C-120/19)

(2019/C 155/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State